





## NOTE

### Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza

**Deliberato dal Comitato dei Delegati e approvato con Ministeriale del 25 settembre 2015**

#### **- Art. 11, comma terzo**

*"Sono beneficiari del trattamento previsto all'art. 10 lettera g) gli iscritti alla Cassa e i titolari di pensione a carico della Cassa".*

#### **- Art. 12, comma sesto**

*"Il trattamento previsto dall'art. 10, lettera g) (contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea) consiste nell'erogazione di un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo che abbiano colpito l'iscritto o il pensionato, sempreché l'ultimo reddito imponibile dichiarato dall'iscritto o dal pensionato non sia superiore al limite di € 30.000,00. L'assistenza deve essere prescritta da sanitario e deve essere praticata da personale infermieristico qualificato. Nella prescrizione sanitaria devono risultare, a pena di inammissibilità della domanda, i motivi necessitanti le prestazioni e la durata della prescritta assistenza domiciliare. Nell'ipotesi di assistenza notturna e diurna il concorso nella spesa può essere erogato per una sola fattispecie. Il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente, nei limiti dell'apposito stanziamento, a determinare l'importo complessivo dei contributi erogabili a titolo di partecipazione alle spese di assistenza infermieristica domiciliare. La partecipazione è determinata in funzione del limite della spesa sostenuta e documentata per un rimborso mensile massimo di € 500,00; la Giunta Esecutiva della Cassa dichiara, di volta in volta, ammissibile il rimborso della spesa sostenuta, determinandone l'importo e disponendone il pagamento in unica soluzione. In casi di particolare gravità ritenuti dalla Giunta Esecutiva, il contributo di partecipazione alla spesa può essere esteso ad un periodo massimo di mesi sei".*

#### **Art. 13, comma secondo**

*"per i trattamenti di cui all'art. 10 lett. g) (contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea) devono essere allegati:*

- a) certificato sanitario attestante la necessità della durata dell'assistenza infermieristica domiciliare;*
- b) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, dalla quale risulti che la spesa è a completo carico del richiedente e che la stessa non è soggetta a rimborso, diversamente l'indicazione del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione."*